



DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Ufficio Pianificazione e Programmi dpc026@pec.regione.abruzzo.it

> e p.c. Servizio Valutazioni ambientali dpc002@pec.regione.abruzzo.it

> > e p.c. ARTA Distretto di Chieti dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia – Procedimento di riesame dell'A.I.A. n. DPC026/211 del 20/09/2016 volturata con Determinazioni n. DPC026/47 del 10/03/2017 e n. DPC026/35 del 11/02/2021 – Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti.

Nota del SGRB-DPC026 prot. 0287337/24 del 11/07/2024 - Valutazioni tecniche per CdS del 17/09/2024

A riscontro della nota richiamata in oggetto, esaminata la documentazione integrativa datata settembre 2024 inviata dalla Società a riscontro di quanto richiesto nella Conferenza dei Servizi del 2/8/2024, in allegato si riporta una relazione, elaborata congiuntamente con il Distretto di Chieti, contenente le valutazioni tecniche integrative.

Per quanto non riportato nella relazione allegata, si rimanda al parere Arta inviato con Prot. 30413 del 2/8/2024. Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e smi e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

La Dirigente della Sezione Valutazioni Ambientali Complesse, Emergenze Ambientali, Rischi di Incidenti Rilevanti Ing. Simonetta Campana (firmato digitalmente)

> Il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Francesco Chiavaroli (firmato digitalmente)



Procedimento di Riesame dell'A.I.A. n. DPC026/211 del 20/09/2016 volturata con Determinazioni n. DPC026/47 del 10/03/2017 e n. DPC026/35 del 11/02/2021

Società GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia Valutazioni per Conferenza dei Servizi del 17/9/2024

Installazione: GE.KO srl Soluzioni per l'Ecologia

La presente relazione riporta le valutazioni sulle controdeduzioni fornite dall'azienda al parere Arta inviato con Prot. 30413 del 2/8/2024. Per quanto non riportato nella presente relazione, si confermano i contenuti del parere citato e si rimette ogni determinazione all'A.C. al rilascio dell'AIA.

Nello specifico si evidenzia quanto segue:

Operazione D9 sui rifiuti destinati all'invio ad incenerimento.

Con riferimento all'attività di impregnazione indicata nel BREF, si specifica che essa consiste nel mescolare a rifiuti combustibili come residui di distillazione, resine, scarti dell'industria chimica organica ecc, materiale impregnante costituito da segatura, carta, materiali tessili. L'operazione determina la produzione di un rifiuto pericoloso. Tale operazione non risulta descritta nella documentazione presentata dalla Società.

Qualora l'A.C. ritenga di accogliere la richiesta dell'azienda di effettuare tale operazione di impregnazione di rifiuti organici come quelli indicati nel BREF, occorre che nell'atto autorizzativo siano indicate le condizioni desunte dal BREF per tale attività, sui rifiuti che già presentano contenuto organico; fermo restando il rispetto delle condizioni che determinano l'accettabilità del rifiuto presso l'impianto di destino, a tale operazione può essere associata la codifica D9. Occorre che l'azienda registri i quantitativi e la tipologia di materiale "impregnante" utilizzato, appartenente alle tipologie indicate nel BREF (segatura, carta, fibre tessili).

Se condiviso dall'A.C, quanto sopra costituisce integrazione al punto 2 della relazione Arta inviata il 2 agosto; inoltre nella tabella codici EER quanto sopra comporta l'inserimento di un'ulteriore colonna D13 - R12 x I (D9) limitatamente ai codici dei rifiuti che rispondono alle caratteristiche indicate dal BREF:

- pasty wastes: distillation residues, sludge from the treatment of industrial waste water, oily sludge, paint and varnish sludge, ink sludge, polyols, glues, resins, grease and fats;
- powder wastes: carbon black, paints, spent catalysts, tensides and washing powders;
- solid wastes: plastics or polymers, resins, paints, glues, hydrocarbon sludges, organic residues from the chemical and pharmaceutical industries, spent plastic packaging.

Fatte salve le indicazioni dell'A.C., la suddetta indicazione modifica la descrizione della linea L10 della relazione Arta.

Operazione di trattamento chimico-fisico sui rifiuti destinati all'invio in discarica

Si ritiene che l'azienda possa effettuare l'operazione di trattamento chimico-fisico dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nelle aree dotate di impiantistica in linea con il BREF e di sistemi di aspirazione, convogliamento ed abbattimento delle emissioni diffuse, come indicato al paragrafo 6.4.1.2 del Bref (BAT 41). Al momento, si evidenzia che tale condizione risulta presente solo nell'area H.

Emissioni odorigene

Si evidenzia che gli impianti di trattamento rifiuti sono compresi nella tabella 1 delle attività con potenziale impatto odorigeno secondo gli Indirizzi di cui alla DD 309/23, che costituiscono criteri minimi per l'AIA. Si ribadisce pertanto che qualora l'azienda intenda ricevere e stoccare rifiuti con potenziale impatto odorigeno, occorre implementare la procedura estesa: l'azienda dovrà presentare uno studio di impatto odorigeno, indicando il flusso di massa di odore delle potenziali sorgenti e verificando il rispetto dei valori soglia presso i recettori, indicati negli Indirizzi di cui alla DD 309/23. Si evidenzia che le misure olfattometriche al confine dell'impianto o al recettore non sono significative, in quanto i valori di accettabilità al recettore definiti dagli indirizzi hanno ordini di grandezza attualmente non rilevabili con le metodiche ufficiali.



Protezione dalle intemperie dei rifiuti

Si evidenzia all'A.C. che è possibile accogliere la richiesta dell'azienda di stoccare i rifiuti pericolosi in aree scoperte, ma solo se detenuti in contenitori chiusi a perfetta tenuta. Analogamente, potranno essere stoccati in aree non coperte in cumuli i soli rifiuti non pericolosi a condizione che non siano soggetti a dilavamento di sostanze pericolose, tenuto conto che le acque di seconda pioggia non possono essere scaricate in rete fognaria, in conseguenza del parere dell'ACA. La presente indicazione costituisce modifica del corrispondente paragrafo della relazione Arta inviata il 2 agosto 2024.

Elenco codici EER rivisto dall'azienda

Si prende atto delle motivazioni indicate dall'azienda in merito alla reintroduzione di alcune operazioni per alcuni rifiuti, in quanto il codice EER difficilmente è in grado, da solo, di descrivere compiutamente le caratteristiche chimico fisiche di un rifiuto, ma si specifica quanto segue:

- Per i rifiuti che Arta aveva eliminato dalle classi di miscelazione per la discarica, che l'azienda chiede di conservare (p.e. codici 060702*, 120105, 150202*, 160119, ecc.), si ritiene che in linea generale, essi non presentino caratteristiche tali da rendere opportuno lo smaltimento in discarica, trattandosi di rifiuti potenzialmente recuperabili e comunque con potere calorifico tale da rendere preferibile l'invio ad incenerimento. Fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica, pertanto, qualora l'A.C. ritenga che tali rifiuti possano essere avviati a tale forma di smaltimento, occorre che l'azienda conservi evidenza delle motivazioni che non hanno reso possibile l'avvio a recupero termico o ad altra forma di recupero (p.e. rigenerazione nei carboni attivi);
- Per i rifiuti che Arta aveva eliminato dalle classi di miscelazione per l'incenerimento in quanto prevalentemente inorganici e che l'azienda ritiene di conservare (p.e. codici EER 010407*, 060314, 100101, 100126, 100207*, 100208, 100319*, 100320, 100323*, 100403*, 100404*, 100410, 100503*, 100509 ecc) si ritiene, in linea generale, che essi non presentino caratteristiche tali da rendere proficuo l'incenerimento, in quanto rifiuti inorganici. Si fa presente che, in aggiunta allo smaltimento in discarica e all'incenerimento, esistono altre forme di trattamento (smaltimento/recupero) dei rifiuti e che l'impianto Geko non deve necessariamente preparare i rifiuti solo per una di tali destinazioni, qualora sia più opportuno un trattamento diverso. In tali situazioni, è opportuno non mescolare il rifiuto con altri rifiuti, laddove questo renda non più attuabile il trattamento stesso. Fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità in impianti di incenerimento, pertanto, qualora l'A.C. ritenga che tali codici di rifiuti possano essere avviati a tale forma di smaltimento, occorre che l'azienda conservi evidenza delle motivazioni che rendono proficuo l'incenerimento (contenuto organico);
- I codici evidenziati in giallo nella relazione Arta presentano caratteristiche di putrescibilità tali per cui il conferimento presso la piattaforma richiede l'utilizzo di contenitori stagni ovvero necessita di valutazione previsionale di impatto odorigeno, in modo da autorizzare le emissioni odorigene in linea con l'art. 272 bis.
- Il codice EER 200307 deve essere preliminarmente disassemblato e gli eventuali residui potranno essere opportunamente codificati e poi avviati alle operazioni più opportune. Si ritiene che, per il rifiuto tal quale, non sia possibile inserire l'operazione di miscelazione per l'incenerimento.

Operazioni di miscelazione in deroga di rifiuti liquidi

Si ricorda che l'azienda ha espressamente rinunciato alla miscelazione in deroga di rifiuti liquidi, come si evince dal Giudizio del CCRVIA n. 3701 del 07/07/2022.

Preso atto che, da quanto dichiarato dal proponente, rispetto a quanto valutato con Parere favorevole sulla Valutazione di Impatto Ambientale n. 1/92 del 21/01/2000 e successivo Decreto n. 13/2000 si è proceduto negli anni:

- ad una rinuncia ad alcune delle attività inizialmente valutate ed autorizzate e mai realizzate, come l'attività di autodemolizione, l'attività di produzione di CDR, l'attività di trattamento di polimeri plastici, e l'attività di trattamento rifiuti metallici;
- ad una dismissione dell'attività di miscelazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi liquidi, per mezzo della dismissione del relativo reattore e dei serbatoi verticali presenti;

Dalla relazione istruttoria allegata al giudizio del CCRVIA si evince testualmente:



Stoccaggio e miscelazione o accorpamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi operazioni D13 –D14 R12

È descritto che il processo consiste nella sola miscelazione fine a sé stessa o nell'accorpamento delle varie tipologie di rifiuti, sia speciali pericolosi, sia speciali non pericolosi, onde ottenere una miscela di rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche similari. Anche in questo caso, come nel precedente, è istituita una procedura di controllo preventivo presso il laboratorio chimico che accerta la compatibilità dei vari rifiuti liquidi tra loro. È dichiarato che i rifiuti liquidi arrivano all'impianto esclusivamente in colli tra i quali le cisterne trasportabili (IBC) e che i rifiuti liquidi pericolosi vengono solo accorpati (matrici di rifiuto con stesso codice EER e stesse caratteristiche di pericolo) o miscelati (stesso codice EER ma caratteristiche di pericolo diverse ma compatibili). Il tecnico afferma che non vengono effettuate miscelazioni di rifiuti liquidi aventi diversi codici EER né effettuate miscelazioni in deroga tra rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi.

La capacità di trattamento per questa attività è dichiarata essere 120 t/giorno.

Si conferma che l'effettuazione di tali operazioni necessiti di dotazione impiantistica atta ad effettuare le operazioni in sicurezza (sistemi di controllo della temperatura e delle emissioni) e comporti la necessità di esperire le necessarie procedure di valutazione ambientale.

Una volta effettuato quanto sopra, la miscelazione dovrà essere funzionale all'impianto di destino: occorrerà pertanto definire le classi di miscelazione in funzione di questo aspetto.

Quantitativi di reagenti da aggiungere per le operazioni di trattamento

Si prende atto di quanto indicato dall'azienda. Come si evince dalla relazione Arta, i quantitativi di reagenti da utilizzare potranno essere definiti dall'azienda di volta in volta a condizione che l'efficacia del trattamento venga verificata mediante opportuna analisi. Non si reputa opportuno definire un limite massimo del 5%. Si richiamano, a tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, le Linee Guida per gli impianti di trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi, approvate con DM 29/1/2007, da cui si evince che di norma i quantitativi di reagenti addizionati nei processi di inertizzazione e solidificazione sono ben maggiori del 5%. Nella tabella E2.2.4 – Inertizzazione, è indicato che "Il rapporto rifiuto in uscita/rifiuto in entrata è, in genere, compreso tra 1,2 e 2,4 in peso e tra 0,9 e 1,4 in volume. Il processo porta, quindi, ad un aumento di peso e ad un leggero aumento di volume.

Nella tabella E.2.2.5 – Solidificazione con cemento, è indicato: "L'aggiunta di cemento e additivi aumenta la quantità di rifiuto da gestire; in genere, infatti, viene addizionata una quantità di cemento e additivi corrispondente al 30-50% circa del peso secco del rifiuto in ingresso oltre ad una quantità di acqua compresa tra il 30% ed il 100% del peso secco totale. Il peso del rifiuto in uscita può, pertanto, risultare superiore da 20-30 kg/t fino a 40-60 kg/t rispetto al peso del rifiuto in entrata, considerando un'aggiunta di acqua pari a circa il 50% del peso secco totale".

Durata operazioni di messa in riserva e deposito preliminare

Si ricorda che le tempistiche di messa in riserva e deposito preliminare indicate nel parere Arta del 2/8/2024 sono desunte dalla Circolare 1121/2019.

Si rimette all'A.C. ogni determinazione in ordine all'accoglimento delle esigenze evidenziate dall'azienda di una maggiore durata delle operazioni di stoccaggio.

Procedure di verifica di conformità all'omologa

Si prende atto di quanto indicato dall'azienda e si richiamano le indicazioni del parere Arta, delle BAT e nello specifico della BAT 40.

Utilizzo e gestione delle aree

Preso atto delle considerazioni dell'azienda, si richiamano i contenuti della Circolare 1121/19 sulla gestione delle aree di stoccaggio e trattamento e si rimette ogni determinazione all'A.C.

Acque eccedenti la prima pioggia

Si invita l'A.C. a chiedere all'azienda, alla luce dell'impossibilità di scaricare le acque eccedenti la prima pioggia, di proporre una modalità per il riutilizzo delle stesse nel ciclo produttivo, da realizzarsi entro tempistiche indicate dall'A.C.

Limitazione ai quantitativi di rifiuti con caratteristiche di pericolo che potrebbero renderli sostanze pericolose soggette al D. Lgs. 105/15

Si specifica che i limiti proposti da Arta sui massimi quantitativi di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo che potrebbero renderli sostanze pericolose soggette al D. Lgs. 105/15 sono stati indicati all'A.C. in applicazione del principio di precauzione, per escludere che l'impianto possa detenere sostanze pericolose al di sopra delle soglie del D. Lgs. 105/15.



Presa in carico dei rifiuti trattati in R13/D15

Si prende atto di quanto indicato dall'azienda e si richiama quanto già indicato nella relazione. Si ritiene che il rifiuto trattato debba essere caricato sul registro con continuità, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/06. Si fa presente che la definizione delle dimensioni del lotto (XXX tonn) deve necessariamente tenere conto anche dei tempi necessari a caricare il rifiuto sul registro.

Proposta di interpello

Anche alla luce dei recenti interpelli, si invita l'Autorità Competente a presentare uno specifico interpello che chiarisca univocamente come devono/possono essere detenuti i rifiuti dopo trattamento.

Si confermano, per gli ulteriori aspetti, i contenuti del parere Arta inviato con Prot. 30413 del 2/8/2024 e si rimette all'A.C. ogni determinazione in merito.

La Dirigente della Sezione Valutazioni Ambientali Complesse, Emergenze Ambientali, Rischi di incidenti rilevanti Ing. Simonetta Campana

